



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Le principali novità della riforma in tema di pianificazione patrimoniale

Commissione Wealth Planning
23 settembre 2025



Indice

| | |
|---|-----------|
| 1. Obiettivi della Legge Delega in materia fiscale (L. 111/2023) | 03 |
| 2. Modifiche introdotte dalle leggi di attuazione – Novità in materia di imposte indirette | 06 |
| • Abrogazione del <i>coacervo successorio</i> | 07 |
| • Esenzione per il trasferimento di aziende o partecipazioni | 08 |
| • Autoliquidazione dell'imposta di successione e di registro | 10 |
| • Regime impositivo dei trust | 11 |
| 3. Modifiche introdotte dalle leggi di attuazione – Novità in materia di imposte dirette | 12 |
| • La nuova residenza delle persone fisiche | 13 |
| • Conferimento di partecipazioni in regime di neutralità fiscale | 14 |
| • Conferimento di azienda | 16 |
| • Conferimenti minusvalenti di partecipazioni | 18 |
| 4. Modifiche introdotte da altre leggi | 20 |
| • Rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie | 21 |
| 5. Ulteriori modifiche in itinere o attese | 22 |



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



1) Obiettivi della Legge Delega in materia fiscale (L. 111/2023)



Obiettivi della Legge Delega in materia fiscale (L. 111/2023)

Come noto, la Legge Delega di riforma fiscale è stata introdotta per rinnovare un sistema tributario che, nel tempo, si è reso frammentato, complesso e poco trasparente.

Tra i principi delineati dal Legislatore, particolare rilievo assumono quelli connessi alla **pianificazione patrimoniale**. Essi mirano, in particolare, a rafforzare la certezza delle regole, garantire la continuità nella gestione dei patrimoni e adeguare la disciplina alle esigenze attuali di famiglie e imprese.

Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi della Legge Delega di nostro interesse, distinti tra ambito delle imposte dirette e delle imposte indirette.

IMPOSTE INDIRETTE

❖ **Semplificazione e razionalizzazione delle imposte indirette sul patrimonio**

L'art. 10, comma 1, lett. a), della Legge Delega prevedeva una **razionalizzazione delle imposte indirette sul patrimonio** (successioni, donazioni, registro, bollo) mediante accorpamento o soppressione di fattispecie imponibili e armonizzazione delle aliquote.

❖ **Autoliquidazione dell'imposta di successione e di registro**

Alla lettera b) del primo comma dell'art. 10, veniva inoltre promossa l'introduzione del principio di **autoliquidazione per imposte di successione e registro**, con obbligo per i contribuenti di calcolare e versare l'imposta (riducendo tempi di versamento e contenzioso).



Segue: Obiettivi della Legge Delega in materia fiscale (L. 111/2023)

IMPOSTE DIRETTE

❖ **Residenza delle persone fisiche**

L'art. 3, comma 1, lett. c), della Legge Delega prevedeva la **revisione della disciplina della residenza fiscale di persone fisiche**, società ed enti, **con l'obiettivo di allinearla alle prassi internazionali e alle convenzioni contro le doppie imposizioni**, armonizzarla con le norme sulla stabile organizzazione e i regimi speciali per chi trasferisce la residenza in Italia.

❖ **Rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni**

Nell'art. 5, comma 1, lett. h), n. 2, della Legge Delega prevedeva inoltre l'introduzione di **un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni**, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

❖ **Sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti**

L'art. 6, comma 1, lett. f), nel descrivere i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, prevedeva la sistematizzazione e razionalizzazione della **disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento**, con particolare riferimento alle **partecipazioni detenute nelle holding**, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



2) Modifiche introdotte dalle leggi di attuazione

Novità in materia di imposte
indirette



Abrogazione del *coacervo* successorio

Con il **D.Lgs. 139/2024**, emanato in attuazione dell'art. 10 della Legge Delega, sono state previste numerose disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Nello specifico, il D.Lgs. 139/2024 ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 346/90 (TUS), recante la disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni.

Tali interventi hanno in parte introdotto novità vere e proprie ed in parte hanno recepito principi già consolidati in giurisprudenza e nella prassi dell'Amministrazione finanziaria.

In quest'ultima fattispecie ricade una delle principali modifiche introdotte dal **D.Lgs. 139/2024**, il quale ha:

- **Espressamente abrogato** la disciplina del **coacervo successorio**, originariamente regolata dall'art. 8, comma 4 del TUS; e
- Recepito, nell'art. 57 del TUS, la tesi per cui la sommatoria delle donazioni anteriori intervenute tra il medesimo donante e il medesimo donatario deve essere effettuata al solo scopo di valutare l'eventuale erosione della franchigia (**coacervo donativo**).

L'eliminazione del coacervo successorio consente oggi di cumulare due franchigie distinte, una per le donazioni in vita e una per i trasferimenti *mortis causa*.

In particolare:

- **Coniuge e discendenti in linea retta**: € 1.000.000 ciascuno per le donazioni e € 1.000.000 ciascuno per le successioni.
- **Fratelli e sorelle**: € 100.000 ciascuno per le donazioni e € 100.000 ciascuno per le successioni.

Recepimento degli orientamenti di prassi e giurisprudenza

Il **legislatore delegato** si è uniformato alla tesi avanzata da giurisprudenza e prassi, che aveva sostenuto l'**inapplicabilità del cumulo tra *donatum* e *relictum*** in un sistema ormai basato su aliquote proporzionali. Infatti, già da tempo l'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29 del 2023) e la giurisprudenza (Cass. 17623/2022) sostenevano che l'**erede non dovesse sommare al valore dell'eredità ricevuta il valore dei beni donati** dal defunto ai fini dell'individuazione delle aliquote, poiché queste sono oggi parametrize sul rapporto di parentela/affinità con il defunto e non sul valore dell'asse.

Inoltre, entrambe erano già orientate verso la non necessità di includere tali valori ai fini della valutazione dell'erosione delle franchigie.



Esenzione per il trasferimento di aziende o partecipazioni

Il D. Lgs. 139/2024 ha riscritto – senza stravolgerne il contenuto – l’art. 3 co. 4-ter del TUS, con l’obiettivo di **razionalizzare e chiarire i confini soggettivi ed oggettivi dell’esenzione fiscale** in tema di trasferimenti gratuiti di aziende o partecipazioni sociali.

Partendo dal presupposto che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione opera per trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti, le condizioni aggiuntive sono le seguenti:

- **Aziende:** gli aventi causa devono **proseguire «l’esercizio dell’attività d’impresa»** per **almeno 5 anni** dalla data del trasferimento.
- **Quote e azioni di società di capitali:** gli aventi causa devono acquisire il controllo della società (o integrarlo se già esistente) e mantenerlo per **almeno 5 anni** dalla data di trasferimento.
- **Altre quote sociali:** gli aventi causa devono detenere la titolarità del diritto per **almeno 5 anni** dalla data del trasferimento.

In ogni caso, va resa contestualmente (alla dichiarazione di successione, all’atto di donazione o al patto di famiglia) una **dichiarazione di impegno** a proseguire l’attività, a mantenere il controllo o la titolarità del diritto.

Sono stati quindi risolti i vecchi dubbi interpretativi che hanno animato dottrina e giurisprudenza:


- ☐ È prevista, oltre al semplice «acquisto del controllo», anche l’**«integrazione del controllo»**, superando posizioni precedenti dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 72/2024).
- ☐ **L’esenzione si applica**, alle stesse condizioni, **anche ai trasferimenti di azioni o quote di società residenti nell’UE, nel SEE e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.**
- ☐ Nei trasferimenti di quote societarie **l’esenzione vale anche per chi non esercita attività d’impresa** (ad esempio, le Società Semplici).



Segue: Esenzione per il trasferimento di aziende o partecipazioni


A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma all'art. 3, comma 4-ter, del TUS, possono ora beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni anche le seguenti fattispecie.

1. Trasferimento ai discendenti in linea retta di partecipazioni in società non residenti*




* A condizione che si tratti di società residenti nell'UE, nel SEE e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni

2. Trasferimento di partecipazioni che integrano un controllo già esistente in capo ai discendenti



3. Trasferimento di partecipazioni in Società Semplici





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Autoliquidazione dell'imposta di successione e di registro

In attuazione delle direttive fornite dall'**art. 10, comma 1, lett. b) della Legge Delega**, il **D.Lgs. 139/2024** ha modificato l'art. 33 del TUS introducendo un **meccanismo di autoliquidazione dell'imposta di successione** da parte dei soggetti obbligati sulla base alla dichiarazione di successione, anche se presentata dopo il termine ma prima che sia notificato l'accertamento d'ufficio.

Termini e modalità di pagamento dell'imposta autoliquidata

Il pagamento dell'imposta autoliquidata deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Controlli di regolarità e avviso di liquidazione della maggiore imposta

L'autoliquidazione è soggetta a controllo di regolarità ex post da parte dell'ufficio.

Se entro il termine di decadenza di 2 anni emerge una maggiore imposta, l'ufficio notifica un avviso di liquidazione e invita al pagamento, entro 60 giorni:

- della maggiore imposta dovuta;
- degli interessi maturati dalla data di scadenza;
- della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 (ridotta a un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni).



Regime impositivo dei trust

Il D.Lgs. 139/2024 ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei trust contenuta nel TUS, estendendo l'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.

Novità principali:

➤ **Inclusione esplicita dei trasferimenti da trust** (art. 1)

Viene precisato all'interno dell'art. 1 del TUS che i trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione rientrano chiaramente tra quelli soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

➤ **Criteri di territorialità definiti**

Nell'art. 2 del TUS viene introdotto il nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce che se il disponente è residente in Italia, l'imposta si applica su tutti i beni; se non residente, solo sui beni presenti nel territorio nazionale. Le categorie di beni del co. 3 art. 2 restano sempre considerate italiane.

➤ **Introduzione del nuovo art. 4-bis contenente la disciplina del trust**

Il nuovo art. 4-bis ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza e dalla recente prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 34/2022): i trust rilevano fiscalmente solo al momento del trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari, secondo un principio proporzionale, eventuale e differito.

Per quanto riguarda aliquote e franchigie, viene chiarito che si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario, come avviene nelle successioni ordinarie.

Particolarmente rilevante è la facoltà concessa al disponente o al trustee (in caso di trust testamentario) **di optare per il versamento dell'imposta al momento del trasferimento dei beni o dell'apertura della successione anziché nel successivo momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari**. In tal caso, i trasferimenti finali ai beneficiari non comportano ulteriori imposte né rimborsi.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai trust già istituiti prima dell'entrata in vigore del decreto.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



3) Modifiche introdotte dalle leggi di attuazione

Novità in materia di imposte
dirette



La nuova residenza delle persone fisiche

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), della Legge Delega, l'art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023 ha modificato il secondo comma dell'art. 2 del TUIR, ridefinendo i presupposti per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia.

Secondo la **nuova formulazione dell'art. 2 del TUIR**, una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, **per la maggior parte del periodo d'imposta**, ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- **Residenza civilistica**: è residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43 c.c., ossia nel luogo in cui ha la **dimora abituale**;
- **Domicilio**: ha il domicilio nel territorio dello Stato, individuato nel luogo in cui, in via prevalente, si concentrano **le relazioni personali e familiari**;
- **Iscrizione anagrafica**: è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente, **salvo prova contraria**;
- **Presenza fisica**: ha soggiornato fisicamente nel territorio dello Stato, considerando anche le frazioni di giorno.

Principali novità per la residenza fiscale delle persone fisiche

- ☐ La riformulazione dell'art. 2, co. 2 del TUIR ha quindi **introdotto a livello normativo** il criterio di collegamento fondato sulla **mera presenza fisica** della persona **nel territorio dello Stato**, considerando anche le **frazioni di giorno** per il calcolo della «maggior parte del periodo d'imposta».
- ☐ Viene ridefinito il **concetto di domicilio**: non più il luogo in cui si trovano, in via principale, gli interessi personali ed economici, bensì il **luogo in cui si sviluppano in via prevalente le relazioni personali e familiari**.
- ☐ La **presunzione legata all'iscrizione anagrafica passa da «assoluta» a «relativa»**, consentendo al contribuente di dimostrare, anche in caso di iscrizione, la propria effettiva residenza estera mediante **prova contraria**.
- ☐ Secondo la Relazione tecnica del 18 dicembre 2023, «l'intervento rappresenta un adeguamento alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di dare maggiore certezza giuridica» nonché a ridurre il contenzioso e supportare le attività di accertamento e controllo.



Conferimento di partecipazioni in regime di neutralità fiscale

L'**art. 17, c. 1, lett. c), n. 2 del D.Lgs. 192/2024**, attuativo della Legge Delega (art. 6, c. 1, lett. f), ha modificato la disciplina dei conferimenti di partecipazioni in regime di neutralità fiscale prevista dall'art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR.

Le principali novità riguardano:


- a) Ambito soggettivo** – Estensione dell'art. 177, commi 2 e 2-bis, anche ai conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni di società non residenti (superando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate). La Relazione illustrativa chiarisce che la società estera deve avere assemblea ordinaria secondo le regole locali.
- b) Ambito oggettivo** – Estensione del regime anche ai casi in cui la conferitaria incrementa un controllo già esistente.
- c) Conferitaria unipersonale** – Modifica della condizione ex art. 177, comma 2-bis: la conferitaria può essere partecipata dal conferente e dai suoi familiari ex art. 5, co. 5, TUIR.
- d) Conferimenti in società holding** – Il **nuovo comma 2-ter** introduce la definizione di holding (mediante rinvio all'art. 162-bis TUIR) e stabilisce che le soglie di qualificazione si verificano sulle partecipazioni detenute (anche tramite sub-holding ex art. 2359 c.c.), il cui valore contabile superi metà del totale, considerando la demoltiplicazione della catena partecipativa.
- e) Requisito dell'holding period ai fini PEX** – Trasposizione nel **nuovo comma 2-quater** del requisito dell'ininterrotto possesso, esteso da 12 a 60 mesi, necessario ai fini dell'applicazione del regime della 'participation exemption' alle partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti ex art. 177, co. 2-bis.




Segue: Conferimento di partecipazioni in regime di neutralità fiscale

Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma in materia di conferimenti di partecipazioni, rispetto al passato rientrano oggi nel regime del realizzo controllato anche le seguenti fattispecie.


1. Conferimento avente ad oggetto partecipazioni di società non residenti



2. Conferimento di partecipazioni che integrano un controllo già esistente in capo alla conferitaria



3. Conferimento di partecipazioni qualificate in società partecipata dal conferente e suoi familiari





Conferimento di azienda

L'**art. 17, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 192/2024**, attuativo della Legge Delega (art. 6, c. 1, lett. f), ha introdotto un'importante novità in relazione al trattamento fiscale dell'avviamento nel caso di conferimenti di azienda.

Precedente prassi dell'Agenzia delle Entrate – Prima della riforma secondo l'Ade anche se nelle operazioni di conferimento di azienda l'avviamento viene iscritto nel bilancio del soggetto conferitario, la deduzione dell'ammortamento (in via extracontabile) spettava al soggetto conferente.

Le ulteriori conseguenze:

- a) Valore fiscale dell'azienda conferita** – riduzione del valore fiscale dell'azienda e delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente.
- b) Deduzione ammortamento** – Il conferitario avrebbe dovuto versare un'imposta sostitutiva per il riallineamento tra valore contabile e fiscale dell'avviamento.

Con il nuovo testo dell'articolo 176 del TUIR, tutte le citate criticità sono state superate.



Conferimento di azienda

Nuovo testo dell'articolo 176 del TUIR

1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, **compreso il valore dell'avviamento**, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Non rileva ai fini **dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212**, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.



Conferimenti minusvalenti di partecipazioni

L'art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 192/2024, attuativo della Legge Delega (art. 6, c. 1, lett. f), ha colmato una lacuna relativa al regime fiscale dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni.

Articolo 175 del TUIR

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. **1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:**
 - a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
 - b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.



Conferimenti minusvalenti di partecipazioni

| | Esempio n. 1 | Esempio n. 2 | Esempio n. 3 |
|--|----------------------|------------------------|--------------|
| Costo fiscale della partecipazione | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Valore normale della partecipazione | 70.000 | 90.000 | 125.000 |
| Incremento patrimoniale della conferitaria | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Minusvalenza contabile da conferimento | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Minusvalenza fiscalmente deducibile | 20.000 (100k-80k) | 10.000 (100k – 90k) | Zero |



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



4) Modifiche introdotte da altre leggi

Imposte dirette



Rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie

La **Legge di Bilancio 2025** (art. 1, c. 30, lett. b, L. 207/2024), in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. h), n. 2 della Legge Delega, **ha introdotto in via stabile la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non quotate, e dei terreni** ai fini degli artt. 67 e 68 TUIR.

Rispetto alla normativa previgente **l'ambito soggettivo rimane il medesimo**: possono beneficiare di questo regime le persone fisiche (non imprenditrici), le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per i quali i beni rivalutati risultano suscettibili di produrre redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ciascun 1° gennaio, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il **30 novembre successivo** e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà:

- La redazione ed asseverazione di una **perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno** da parte di un professionista abilitato (ad es., dottore commercialista, ingegnere ecc.). Per le partecipazioni quotate, invece, si può assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.;
- Il **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 18%** in unica soluzione o, in caso di rateizzazione, la prima rata della medesima.

La Legge di Bilancio ha inoltre introdotto il nuovo comma 7-bis dell'art. 5 L. 448/2001, che esclude dal regime le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73 TUIR, rendendo l'agevolazione incompatibile con la *participation exemption*.

Rispetto alla legge delega (L. 111/2023), che prevedeva aliquote differenziate in base al periodo di possesso, la disciplina definitiva adotta un'aliquota unica del 18%.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Ulteriori modifiche in itinere o attese



Ulteriori modifiche *in itinere* o attese

❖ **Proroga dei termini di attuazione**

La Legge 8 agosto 2025, n. 120 ha esteso al 29 agosto 2026 il termine per l'adozione dei decreti legislativi delegati (da 24 a 36 mesi); il termine per eventuali decreti correttivi o integrativi scade ora il 29 agosto 2028.

❖ **Supporto alla riforma fiscale**

Con D.L. 25/2025 (conv. L. 69/2025) è stato istituito il Consiglio superiore dell'economia e finanze, incaricato di affiancare il MEF nell'attuazione della riforma fiscale e nella predisposizione del codice del diritto tributario.

❖ **Prossimi provvedimenti**

Entro i nuovi termini sono attesi i decreti attuativi rimanenti (ad esempio su tributi locali, contenzioso e procedure), oltre a ulteriori circolari e istruzioni applicative dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il 14 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale. Tra questi, uno dei due decreti potrebbe contenere disposizioni rilevanti per la pianificazione patrimoniale: il decreto recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro, nonché modifiche allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e della disciplina dei versamenti e della riscossione».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



CONTATTI

Tomaso de Simone
Partner - KPMG
Family Office and Private Client
E-mail: tdesimone@kpmg.it

Valentino Tamburro
Of Counsel Tax - BDO
E-mail: valentino.tamburro@bdo.it